



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La Facoltà di Giurisprudenza (di seguito, "la Facoltà") è struttura di raccordo con funzioni di coordinamento, razionalizzazione e gestione dei servizi di formazione superiore in campo giuridico erogati dai dipartimenti afferenti (di seguito, "i Dipartimenti" e al singolare "il Dipartimento").

2. Fatte salve le competenze del Collegio didattico interdipartimentale, spetta in particolare alla Facoltà la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, la gestione dei servizi comuni di pertinenza, il coordinamento del reclutamento del personale docente e la rappresentanza unitaria all'esterno dei Dipartimenti afferenti.

Art. 2 - La Facoltà

1. La Facoltà di Giurisprudenza esercita le funzioni di cui all'art. 40 dello Statuto e le altre ad essa liberamente delegate dai Dipartimenti afferenti, in relazione alle particolari esigenze di coordinamento e omogeneità degli studi giuridici e in vista della migliore realizzazione dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui all'art. 2 della legge 240 del 2010 attraverso la riduzione al minimo delle duplicazioni di competenze. Essa organizza le attività inerenti ai profili unitari della formazione teorica e professionale del giurista e promuove, su delega dei dipartimenti raccordati, la creazione degli appropriati ambiti organizzativi ed istituzionali per l'ottimale svolgimento delle attività didattiche e formative dei dipartimenti stessi. Realizza altresì tutte le iniziative opportune al fine della migliore promozione della propria immagine in ambito nazionale e internazionale. La delega da parte dei Dipartimenti afferenti si perfeziona attraverso l'approvazione del presente Regolamento.

2. La Facoltà conferma l'impegno prioritario di promuovere il carattere interdisciplinare della didattica e della ricerca in campo giuridico, la pari dignità scientifica e l'equilibrato apporto di tutte le discipline insegnate e degli insegnamenti impartiti, quali aspetti essenziali della sua originaria impronta costitutiva da salvaguardare e incentivare.

3. Fatte salve le competenze del Collegio didattico interdipartimentale previste dallo Statuto, spetta in particolare alla Facoltà:

- proporre ai Dipartimenti e, per quanto di ragione, al Consiglio di amministrazione l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
- gestire i servizi comuni ai Dipartimenti;
- coordinare il reclutamento del personale docente, assicurando l'uniformità dei criteri di selezione, l'elevatezza degli standard da adottare, la trasparenza e la pubblicità delle procedure;
- rappresentare all'esterno la Facoltà, in particolare nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una prospettiva unitaria;
- mantenere e coltivare i rapporti internazionali con altre Università e Centri di ricerca;
- promuovere l'immagine propria in ambito nazionale e internazionale adottando ogni utile iniziativa.

4. Alla Facoltà di Giurisprudenza afferiscono i seguenti Dipartimenti:

- Diritto privato e storia del diritto;
- Diritto pubblico italiano e sovranazionale;
- Scienze giuridiche "Cesare Beccaria".



5. La Facoltà esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale e alla Scuola di specializzazione elencati nell'Allegato A.

6. I Dipartimenti definiscono all'inizio di ciascun anno accademico la dotazione finanziaria complessiva a disposizione della Facoltà per l'espletamento dei compiti propri, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato di direzione. I singoli Dipartimenti contribuiscono al raggiungimento dell'importo richiesto dalla Facoltà in proporzione alla dotazione ordinaria di cui hanno beneficiato nell'anno accademico precedente. La gestione contabile della dotazione è rimessa a ogni singolo Dipartimento per la quota parte di spettanza.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- a) il Comitato di direzione;
- b) il Presidente del Comitato di direzione.

Art. 4 - Compiti del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 240/2010, è l'organo deliberante della Facoltà.

2. Il Comitato di direzione delibera sulle materie di sua competenza ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e dell'art. 1 del presente Regolamento ed esercita tutte le funzioni di coordinamento generale dei corsi di studio di cui sono referenti i Dipartimenti raggruppati, anche, per quanto necessario, sulla base della delega ad esso conferita da tali Dipartimenti.

Compete in particolare al Comitato di direzione:

- a. verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonché le eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio;
- b. deliberare sulla utilizzazione delle risorse comuni destinate a supporto dello svolgimento dei corsi di studio di competenza dei Dipartimenti afferenti e sulla programmazione degli stessi;
- c. rilasciare pareri relativamente alla richiesta e alla copertura dei posti di docenza, ivi compresi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto, i pareri sulla assegnazione di posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, di ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di ricercatori a tempo determinato, e sugli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento. La partecipazione a tali deliberazioni è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori;
- d. promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici interdipartimentali, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà;
- e. deliberare su tutte le materie inerenti alla formazione del giurista che non siano di interesse esclusivo di uno dei dipartimenti raccordati e in particolare su quelle relative ai rapporti con istituzioni pubbliche o private che abbiano ad oggetto l'esercizio delle professioni giuridiche o la promozione in generale degli studi giuridici;
- f. procedere alle nomine in enti e organismi interni ed esterni all'Ateneo che per legge o per statuto richiedano la presenza di un rappresentante della Facoltà e comunque in tutti gli organismi ed enti in cui sia richiesta o sia comunque opportuna la presenza di una rappresentanza unitaria dei dipartimenti consorziati;



- g. fatta salva la competenza della commissione paritetica, deliberare lo svolgimento di attività istruttorie e di studio relativamente ai problemi inerenti alla organizzazione della didattica nei corsi di laurea di cui all'art. 2, nonché sulle eventuali proposte conseguenti;
- h. esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina di professori emeriti avanzate dai Dipartimenti;
- i. l'esercizio del monitoraggio a norma degli art. 36, 2, 4 e 40 dello Statuto e di ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
- j. spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.

Art. 5 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dai Direttori dei Dipartimenti ad essa raccordati e da una rappresentanza di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori pari al numero del 10% dei componenti di ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti interessati approssimato per difetto, eletti dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive Giunte secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di dipartimento. Pur nel rispetto del limite del 10% di cui sopra, devono essere componenti del Comitato di direzione il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale e almeno un professore di prima fascia, o, in mancanza, di seconda fascia per ciascuna delle sezioni costituite presso i Dipartimenti afferenti. Sono invitati permanenti senza diritto di voto i referenti AQ e i responsabili delle attività di orientamento e formazione rientranti nella terza missione dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà.

2. Nei limiti di cui al primo comma è assicurata l'equilibrata rappresentanza nel Comitato delle diverse aree scientifiche, presenti in ciascun dipartimento, necessarie alla formazione superiore in campo giuridico.

3. I componenti di diritto del Comitato possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno allo stesso il Vicedirettore o altro componente della Giunta di Dipartimento.

4. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. La durata dei mandati elettivi è triennale. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Il mandato del neoeletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del Comitato di Direzione.

5. Decade dal mandato il componente eletto che non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali.

6. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dall'art. 38, comma 3, dello Statuto, la quale non partecipa alle deliberazioni relative alle questioni attinenti alle persone dei professori e dei ricercatori, ivi compreso ogni aspetto del relativo reclutamento. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

Art. 6 - Il Presidente del Comitato di direzione

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato di direzione, cura l'attuazione delle delibere, coordina, su mandato del Comitato di direzione, i servizi generali di competenza della Facoltà.



2. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte da un professore ordinario appartenente a uno dei Dipartimenti, eletto dal Comitato di direzione con mandato triennale, rinnovabile una sola volta.

3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

4. L'elezione è indetta e si svolge con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione deve essere inviata agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro motivo, si provvede al rinnovo della carica di Presidente entro quarantacinque giorni. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno e il neoeletto resta in carica sino alla scadenza già prevista per la durata ordinaria del Comitato di direzione che lo ha eletto. La carica di Presidente del Comitato di direzione non è compatibile con qualunque altra carica accademica.

6. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il Presidente può delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia. Il Presidente può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il Comitato di direzione.

Art. 7 - Convocazione del Comitato di direzione

1. I Comitati di direzione si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. La convocazione delle sedute ordinarie deve essere effettuata tramite il servizio di posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi urgenti il Presidente può convocare una seduta straordinaria con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato quando gliene sia fatta richiesta, contenente le materie da porre all'ordine del giorno, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti o da almeno un direttore di uno dei Dipartimenti afferenti.

2. Spetta al Presidente di fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Comitato di direzione, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno 15 giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Comitato o da almeno un Dipartimento.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle delibere

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Comitato può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie la seduta. Ove ciò accada, il Presidente potrà rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.



2. Per la validità delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le sedute del Comitato di Direzione sono verbalizzate a cura del Segretario verbalizzante, a ciò designato stabilmente dal Comitato di direzione o in mancanza dal Presidente in apertura di seduta. Il compito di verbalizzare le sedute può essere affidato ad un dipendente dell'Ateneo diverso dai componenti del Comitato di Direzione.

4. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario verbalizzante, vengono registrati nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo, messi a disposizione del Rettore e del Direttore generale, nonché trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti raccordati.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.